SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 236

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 8 ottobre 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 29 luglio 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Innovacooper - Società cooperativa», in Ancona, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 28 novembre 2007 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Innovacooper - Società cooperativa», con sede in Ancona (codice fiscale 02080250422) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e la dott.ssa Maria Ausilia Gambacorta, nata a Salerno il 12 agosto 1964, con studio in Ancona, piazza Stamira n. 13, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 29 luglio 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A07094

DECRETO 29 luglio 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «SS. Medici - Soc. coop. a r.l.», in Maglie, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la relazione dell'associazione di rappresentanza di mancata revisione in data 13 gennaio 2008 dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «SS. Medici - Soc. coop. a r.l.», con sede in Maglie (Lecce) (codice fiscale 00402230759) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Antonio Petracca, nato a Campi Salentina (Lecce) il 13 luglio 1961, con studio in Galatone (Lecce), via Chiesa n. 3, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 29 luglio 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A07095

DECRETO 29 luglio 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Collurania - Società cooperativa», in Teramo, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 4 luglio 2007 e del successivo accertamento in data 20 novembre 2007 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Collurania - Società cooperativa», con sede in Teramo (codice fiscale 00730440674) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Giovanni Mattucci, nato a Modena il 19 aprile 1966, con studio in Teramo, via Carducci n. 46, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 29 luglio 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A07096

DECRETO 29 luglio 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della società «La Fenice - Società cooperativa», in Milano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 28 marzo 2008 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «La Fenice - Società cooperativa», con sede in Milano (codice fiscale 10877650159) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il rag. Alfonso Parlagreco, nato a Messina il 4 ottobre 1961, con studio in Monza (Milano), via Goldoni n. 20, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 29 luglio 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A07097

DECRETO 16 settembre 2008.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «Irecoop Sardegna - Istituto regionale di educazione cooperativa Sardegna Soc. Coop. a r.l.», in Cagliari.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione de Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2006 con il quale la società Irecoop Sardegna - Istituto regionale di educazione cooperativa Sardegna Soc. Coop. a r.l., con sede in Cagliari, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Mario Nicola Onnis ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 16 novembre 2007 con la quale il nominato commissario ha comunicato le dimissioni all'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta

Art. 1.

La rag. Daniela Del Pio nata a Roma il 3 giugno 1958, ivi domiciliata in Roma, via dei Promontori, n. 438, è nominata commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Mario Nicola Onnis, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 16 settembre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A07240

DECRETO 16 settembre 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Rapid Service Soc. Coop. a r.l.», in Porto Tolle, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 30 novembre 2007 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa Rapid Service Soc. Coop. a r.l., con sede in Porto Tolle (Rovigo) (codice fiscale 01251940290) e posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Piergiorgio Ghiotti, nato ad Este (Padova) il 24 gennaio 1969, con studio Badia Polesine in (Rovigo) via Don Minzoni, n. 15, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 16 settembre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A07239

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 8 agosto 2008.

Modifica del decreto 30 gennaio 2006, n. D/63, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della Politica Agricola Comune nel settore del tabacco.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 4 giugno 1997, n. 143 istitutiva del Ministero per le politiche agricole;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, il 233, ed in particolare, il comma 23 dell'art. 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 18, recante Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione del 29 ottobre 2004 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la dichiarazione della Commissione al Compromesso di Lussemburgo dell'aprile 2004 sulle misure speculative;

Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 2006, n. D/63, concernente disposizioni per l'attuazione della politica agricola comune nel settore del tabacco;

Considerata inopportuna la riduzione preventiva dei quantitativi contrattati, atteso che la produzione totale nazionale dei raccolti 2006 e 2007 risulta notevolmente inferiore alle produzioni del triennio 2000-2002, utilizzate per il calcolo del plafond nazionale, ed i quantitativi effettivamente consegnati sono sempre risultati inferiori a quelli contrattati;

Ravvisata pertanto l'esigenza di incentivare la produzione nazionale, atteso che determinati gruppi varietali stanno registrando un forte calo produttivo in alcune regioni italiane;

Ritenuto che le disposizioni recate all'art. 4, comma 3, del citato decreto 30 gennaio 2006 debbano intendersi applicabili ed efficaci solo in presenza di un reale rischio che il quantitativo precontrattato ecceda effettivamente il quantitativo nazionale di riferimento;

Ritenuto necessario introdurre opportune modificazioni delle procedure;

Sancita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 3 1° luglio 2008;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 4 del decreto ministeriale 30 gennaio 2006, n. D/63, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:

«4. La sottoscrizione del contratto di coltivazione può riguardare l'intero quantitativo qualora concorrano entrambe le seguenti condizioni:

a) il quantitativo complessivo precontrattato determini, tenuto conto dell'importo dell'aiuto indicativo, un superamento del plafond finanziario non superiore al quindici percento;

b) il superamento del quantitativo complessivo precontrattato, rispetto al quantitativo nazionale di riferimento, sia contenuto nei limiti del trenta percento.»

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 2008

Il Ministro: ZAIA

Registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 3, foglio n. 395

08A07047

DECRETO 25 settembre 2008.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Padova e di Venezia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione o Provincia Autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), ed in particolare il capitolo «V. Gestione dei rischi e delle crisi»;

Visto il Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

Considerato che gli aiuti concessi in base ad un regime conforme al regolamento (CE) 1857/2006, non sono soggetti all'obbligo di notifica;

Vista la proposta della Regione Veneto di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dal 15 maggio 2008 al 23 maggio 2008 nelle province di Venezia e Padova;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle infrastrutture connesse all'attività agricola nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82;

Padova:

piogge alluvionali del 18 maggio 2008;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 6 nel territorio dei comuni di Agna, Anguillara Veneta, Arquà Petrarca, Arzergrande, Bagnoli di Sopra, Baone, Casale di Scodosia, Codevigo, Correzzola, Este, Megliadino San Fidenzio, Merlara, Montagnana, Pernumia, Piove di Sacco, Pontelongo, Saletto, Sant'Elena, Solesino, Stanghella, Tribano, Urbana, Villa Estense.

Venezia:

piogge alluvionali dal 15 maggio 2008 al 23 maggio 2008;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 6 nel territorio dei comuni di Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Cavarzere, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Dolo, Fossalta di Portogruaro, Fossò, Gruaro, Jesolo, Marcon, Mira, Mirano, Pianiga, Portogruaro, Quarto d'Altino, Salzano, Santa Maria di Sala, San Michele al Tagliamento, Spinea, Stra, Venezia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2008

Il Ministro: ZAIA

08A07140

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 19 settembre 2008.

Sostituzione di un componente della commissione speciale coltivatori diretti, mezzadri e coloni del Comitato I.N.P.S. di Bergamo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BERGAMO

Visto il decreto n. 3/2007 del 14 marzo 2007 con il quale è stato ricostituito il Comitato provinciale I.N.P.S. di Bergamo e le commissioni speciali, ai sensi degli articoli 34, 35 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e degli articoli 44 e 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Vista la nota del 27 agosto 2008 dell'Unione Provinciale agricoltori di Bergamo con la quale si richiede di provvedere alla sostituzione del geom. Rea Giorgio, componente della commissione speciale coltivatori diretti, mezzadri e coloni del Comitato I.N.P.S. con il rag. Oprandi Vincenzo;

Ritenuto di dover procedere alla suddetta sostituzione;

Decreta:

Il rag. Oprandi Vincenzo, domiciliato per questo incarico c/o l'Unione provinciale agricoltori di Bergamo, via Rovelli, 21, è nominato componente della commissione speciale coltivatori diretti, mezzadri e coloni del Comitato I.N.P.S. di Bergamo, in rappresentanza della predetta Unione in sostituzione del geom. Rea Giorgio.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul Bollettino Ufficiale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Bergamo, 19 settembre 2008

Il direttore provinciale: SIMONELLI

08A07116

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 17 luglio 2008.

Fondo per gli investimenti della ricerca di base - Approvazione di proposte della Commissione FIRB relative a progetti di ricerca di base nei settori della bioetica e delle scienze umane. (Decreto n. 767/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 1° dicembre 1998, recante «Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera *d)* della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 con la quale, tra l'altro, al fine di favorire l'accrescimento delle competenze scientifiche del Paese e di potenziarne la capacità competitiva a livello internazionale è stato istituito il Fondo per gli investimenti della ricerca di base (di seguito denominato FIRB) individuandone le finalità;

Visto il decreto ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 2004, recante: «Criteri e modalità procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie del Fondo per gli investimenti della ricerca di base», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 26 luglio 2004;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)» che prevede l'attribuzione al Firb per l'anno 2005 dell'importo complessivo di € 102.000.000,00;

Visto il decreto ministeriale n. 2657/Ric. del 4 novembre 2005, con il quale sono state ripartite le complessive disponibilità del FIRB per l'anno 2005, secondo le finalità ivi indicate e sono state destinati, tra l'altro, euro 2.500.00,00 al finanziamento di progetti di ricerca nei settori della bioetica e delle scienze umane, secondo le procedure di cui all'art. 6 del decreto ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004;

Visto il decreto direttoriale di impegno n. 3319/Ric. del 29 dicembre 2005 con il quale, tra l'altro, è stata impegnata la somma di € 2.475.000,00 (al netto della quota dell'1% per attività di valutazione e monitoraggio) per il finanziamento di progetti di ricerca nei settori della bioetica e delle scienze umane (secondo le procedure di cui all'art. 6 del decreto ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004);

Visto, altresì, il decreto direttoriale n. 1191/Ric. del 16 giugno 2006 che ha disposto, tra l'altro, la rettifica dell'art. 1 del decreto direttoriale di impegno n. 3319/Ric. del 29 dicembre 2005, sopra menzionato;

Visto il decreto ministeriale n. 1678/Ric. del 29 agosto 2006, con il quale sono state ripartite le complessive disponibilità del FIRB per l'anno 2006 e sono state destinati, tra l'altro, € 45.500.000,00 al finanziamento di progetti di ricerca di base attuativi delle idee progettuali di cui al decreto ministeriale 1621/Ric. del 18 luglio 2005;

Visto il decreto direttoriale 1° dicembre 2006 n. 2688/Ric. («Invito alla presentazione di proposte progettuali volte all'attuazione di interventi finalizzati alla realizzazione di programmi strategici relativi a bioetica, nel limite massimo di € 1.200.000,00 e scienze umane, nel limite massimo di € 1.275.000,00»);

Visto l'art. 1 comma 870 della legge 26 dicembre 2006, n. 296, che istituisce il Fondo per gli investimenti della ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) nel quale confluiscono, tra l'altro, le risorse del FIRB;

Visto il decreto direttoriale di impegno n. 2934/Ric. del 29 dicembre 2006 con il quale, tra l'altro, è stata impegnata la somma di € 45.045.000,00 (al netto della quota dell'1% per attività di valutazione e monitoraggio) per il finanziamento di progetti di ricerca di base attuativi delle idee progettuali di cui al decreto ministeriale n. 1621/Ric. del 18 luglio 2005);

Visto il decreto ministeriale n. 8/Ric. del 10 gennaio 2008, registrato dalla Corte dei conti il 12 marzo 2008 registro n. 1, foglio n. 276 — che ha disposto di destinare ulteriori € 5.045.000,00 (al netto della quota dell'1% per attività di valutazione e monitoraggio - inizialmente destinati, con il decreto ministeriale n. 1678/Ric. del 29 agosto 2006, al finanziamento di progetti di ricerca di base attuativi delle idee progettuali di cui al decreto ministeriale 1621/Ric. del 18 luglio 2005) al finanziamento dei progetti di ricerca nei settori della bioetica e delle scienze umane, secondo le procedure di cui all'art. 6 del decreto ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004;

Viste le proposte progettuali e le relative richieste di finanziamento presentate nel rispetto delle condizioni di cui al citato decreto direttoriale n. 2688/Ric. del 1° dicembre 2006;

Visto il decreto ministeriale n. 1132/Ric. del 5 settembre 2007, con cui è stata nominata la commissione incaricata, ai sensi dell'art. 3 del predetto decreto n. 378/Ric. del 26 marzo 2004, di valutare i progetti da ammettere al finanziamento;

Visti i criteri ed i parametri fissati dalla commissione per la valutazione dei predetti progetti;

Visto il parere positivo espresso dalla commissione nella seduta del 5 febbraio 2008, in merito alla finanziabilità di n. 5 progetti di ricerca nel settore della bioetica e di n. 8 progetti di ricerca nel settore della scienze umane;

Visto il decreto ministeriale n. 289/Ric. del 19 marzo 2008, con il quale sono state approvate le proposte formulate dalla commissione espresse nella seduta del 5 febbraio 2008 in merito alla finanziabilità di n. 5 progetti di ricerca nel settore della bioetica (per un contributo MIUR di € 3.309.000,00) e di n. 8 progetti di ricerca nel settore della scienze umane (per un contributo MIUR di € 4.211.000,00);

Considerato che il contributo MIUR previsto per i progetti sopra menzionati ammonta complessivamente a € 7.520.000,00 e rientra pertanto nell'ambito delle disponibilità finanziarie di cui ai decreti di impegno rispettivamente n. 3319/Ric. del 29 dicembre 2005 e n. 2934/Ric. del 29 dicembre 2006;

Considerato che il MIUR ha richiesto a tutti i coordinatori dei progetti approvati, per via telematica e per il tramite del Cineca (gestore del sistema informatico relativo al FIRB), di far pervenire, sempre per via telematica e per il tramite del Cineca, una rimodulazione dei costi dei progetti stessi, nel rispetto degli importi approvati con il decreto ministeriale n. 289/Ric. del 19 marzo 2008;

Considerato che risultano pervenuti, conformi all'approvazione della commissione, n. 5 progetti rimodulati (nel settore della biotica) per un importo di finanziamento (contributo ministeriale) pari a € 3.309.000,00 e n. 8 progetti rimodulati (nel settore delle scienze umane) per un importo di finanziamento (contributo ministeriale) pari a € 4.211.000,00;

Ritenuta la necessità di procedere, per i n. 13 progetti sopra indicati, all'adozione del decreto direttoriale, di cui al comma 2 dell'articolo unico del predetto decreto ministeriale n. 289/Ric. del 19 marzo 2008 (per la statuizione della durata dei progetti, la decorrenza delle attività e dei costi ammissibili, la definizione delle modalità di erogazione e di monitoraggio delle attività realizzate ed il controllo dei risultati conseguiti);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, che detta le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo n. 29/1993 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252: «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvati i seguenti progetti, dove per ciascun progetto, vengono indicati il coordinatore, la struttura di afferenza, la durata del progetto (la cui decorrenza è convenzionalmente fissata al novantesimo giorno dalla data del presente decreto), il costo complessivo ammesso ed il relativo contributo previsto, nonché, per ciascuna unità di ricerca, il responsabile dell'unità di ricerca, il costo ammesso e la relativa quota di contributo previsto, calcolato nel rispetto di quanto stabilito dal decreto ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004, recante «Criteri e modalità procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie del FIRB».

PROGETTI DI RICERCA NEL SETTORE DELLA *BIOETICA*

COORDINATORE DI PROGETTO e codice progetto	UNIVERSITA' / ENTE DI AFFERENZA	DURATA DEL PROGETTO (IN MESI)	UNITA' DI RICERCA	COSTO AMMESSO	CONTRIBUTO MIUR
Carlo CASONATO RBNE06CBY8	**Università di Trento**	**36**	**N°3**	**920.000**	**719.000**
			Univ. Trento (Casonato)	332.461	263.723
			Univ. Ferrara (Bin)	355.589	270.912
			Univ. Napoli Federico II (D'Aloia)	231.950	184.365
Luciano EUSEBI RBNE06JBCW	**Istituto Auxologico Italiano**	**36**	**N°3**	**820.000**	**643.000**
			Istituto Auxologico Italiano (Eusebi)	312.000	252.900
			Ospedale Poliambulanza (Parolini)	334.000	248.800
			IRCCS Centro S.Giovanni di Dio Fatebenefratelli (Porteri)	174.000	141.300
Roberto MORDACCI RBNE063ZN8	**Libera Università "Vita Salute S.Raffaele" Milano**	**36**	**N°4**	**830.000**	**671.000**
			Libera Univ. "Vita Salute S.Raffaele" Milano (Mordacci)	289.929	246.000
			Univ.Piemonte Orientale (Cremaschi)	183.571	128.500
			Univ. Padova (Da Re)	154.857	128.500
			Accademia Europea EURAC (Pramstaller)	201.643	168.000
Adriano PESSINA RBNE06AWBN	**Università Cattolica del Sacro Cuore**	**36**	**N°5**	**900.000**	**708.000**
			Univ.Cattolica del Sacro Cuore (Pessina)	407.000	326.900
			IRCCS Centro S.Giovanni di Dio Fatebenefratelli (Binetti)	113.700	97.590
			Univ. Roma Sapienza (Dallapiccola)	116.900	81.830
			LUMSA (Palazzani)	147.250	121.075
			BIOGEM (Di Lauro)	115.150	80.605
Stefano RODOTA' RBNE064RKM	**Univ. Bologna**	**36**	**N°5**	**760.000**	**568.000**
			Univ. Bologna (Rodotà)	307.696	245.387
			Univ. Milano Bicocca (Borsellino)	81.696	57.187
			Univ. Bologna (Romeo)	152.512	106.758
			Univ. Trento (Pascuzzi)	91.008	69.706
			European Genetics Foundation(Bianco)	127.088	88.962

PROGETTI DI RICERCA NEL SETTORE DELLE *SCIENZE UMANE*

COORDINATORE DI PROGETTO E codice progetto	UNIVERSITA' / ENTE DI AFFERENZA	DURATA DEL PROGETTO (IN MESI)	UNITA' DI RICERCA	COSTO AMMESSO	CONTRIBUTO MIUR
Mauro ANTONELLI RBNE06T3CL	**Univ. Milano Bicocca**	**36**	**N°5**	**643.000**	**474.700**
			Univ. Milano Bicocca (Antonelli)	215.178	175.224
			Univ. Trieste (Agostini)	85.741	60.019
			CILEA (Groppo)	187.458	131.221
			Univ.Cattolica Sacro Cuore (Antonietti)	82.092	57.464
			Univ. Firenze (Mecacci)	72.531	50.772
Paola BAROCCHI RBNE06XBEK	**Fondazione Memofonte**	**36**	**N°5**	**563.000**	**413.600**
			Fondazione Memofonte (Barocchi)	87.150	61.005
			Scuola Normale Sup. Pisa (Benedetti)	117.350	82.145
			Univ. Udine (Levi)	154.000	127.300
			Univ. Firenze (Pinelli)	87.150	61.005
			Univ.Firenze (Del Bimbo)	117.350	82.145
Anna Laura BELLINA RBNE0625SF	**Univ.Padova**	**36**	**N°3**	**653.000**	**502.100**
			Univ.Padova (Bellina)	285.733	227.013
			Univ.Siena (Chegai)	149.781	104.847
			Univ.Milano (Toscani)	217.486	170.240
Lina BOLZONI RBNE06TRP9	**Scuola Normale Sup. Pisa**	**36**	**N°4**	**723.000**	**578.100**
			Scuola Normale Sup.Pisa (Bolzoni)	259.000	217.300
			Univ. Tuscia (Procaccioli)	259.000	217.300
			Univ. Bergamo (Bernardoni)	92.696	64.887
			Univ.Firenze (Bruscagli)	112.304	78.613

Claudio LEONARDI RBNE06W8YT	**Fondazione Ezio Franceschini Onlus**	**36**	**N°5**	**961.430**	**706.000**
			Fondazione Ezio Franceschini Onlus (Leonardi)	615.146	463.600
			Univ. Salento (Limone)	80.571	56.400
			Univ. Firenze (Zamponi)	88.571	62.000
			Scuola Normale Sup.Pisa (Ciociola)	88.571	62.000
			IUSS (Segre)	88.571	62.000
Enrico PATTARO RBNE067SML	**Univ. Bologna**	**36**	**N°3**	**713.000**	**541.100**
			Univ. Bologna (Pattaro)	358.528	286.970
			Univ. Roma Tre (Conte)	229.008	166.305
			Univ. Napoli Federico II (Vano)	125.464	87.825
Angelo STELLA RBNE06458R	**Univ.Pavia**	**36**	**N°5**	**785.000**	**595.100**
			Univ.Pavia (Cremante)	185.600	142.520
			Univ.Napoli L'Orientale (Pupino)	104.600	73.220
			Univ.Firenze (Tellini)	146.200	102.340
			Univ. Sassari (Morace)	124.760	87.332
			Univ. Roma Sapienza (Bernardini)	223.840	189.688
Loris STURLESE RBNE06NF8W	**Univ. Salento**	**36**	**N°2**	**469.000**	**400.300**
			Univ. Salento (Sturlese)	243.400	206.380
			Univ. Bari (Porro)	225.600	193.920

2. L'importo di € 7.520.000,00 (contributo ministeriale) grava sulle disponibilità di cui ai seguenti decreti:

per € 2.475.000,00 - decreto direttoriale di impegno n. 3319/Ric. del 29 dicembre 2005 - Capitolo FIRB 7256 (attuale Capitolo 7245) - Impegno registrato al n. 9573/20001 - Esercizio finanziario 2005 - Esercizio di provenienza 2005;

per € 5.045.000,00 - decreto direttoriale di impegno n. 2934/Ric. del 29 dicembre 2006 - Capitolo FIRB 7256 (attuale Capitolo 7245) - (Rif. decreto ministeriale n. 8/Ric. del 10 gennaio 2008 di variazione destinazione di risorse previste dall'art. 2 del decreto ministeriale n. 1678/Ric. del 29 agosto 2006) - Impegno registrato al n. 811/20002 - Esercizio finanziario 2007 - Esercizio di provenienza 2006.

3. I progetti ancorché non allegati al presente decreto (e per quanto non in contrasto con esso), ne costituiscono peraltro parte integrante ed essenziale.

Art. 2.

1. Ciascuna unità di ricerca dovrà garantire la completa realizzazione delle attività di propria competenza, assicurando la copertura sia del proprio cofinanziamento che, ove necessario, degli eventuali maggiori costi.

Art. 3.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra le unità di ricerca afferenti ad ogni singolo progetto (di responsabilità esclusiva del coordinatore di progetto), ogni unità di ricerca nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (in seguito MIUR) resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 4.

1. Le attività connesse con la realizzazione di ciascun progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nel precedente art. 1, fatta salva la possibilità per il MIUR, in assenza di cause ostative, di concedere eventuali proroghe, su richiesta del coordinatore di progetto, nel limite di dodici mesi e per fondati motivi tecnico-scientifici o per cause comunque non imputabili ai soggetti beneficiari dei contributi.

Art. 5.

1. La decorrenza per l'ammissibilità delle spese sostenute è fissata convenzionalmente per tutti i progetti al 19 marzo 2008 data del decreto ministeriale n. 289/Ric. di approvazione delle proposte della commissione FIRB.

2. La data ultima per l'ammissibilità delle spese è fissata, per ogni singolo progetto, alla scadenza temporale determinata in base alla durata di cui all'art. 1, ovvero, in caso di concessione di proroga, col termine indicato nel provvedimento di concessione della proroga stessa. Sono fatte salve le spese sostenute entro sessanta giorni da tale data, purché relative a titoli di spesa emessi entro la data di scadenza del progetto.

3. I costi sostenuti al di fuori dei limiti temporali sopra indicati non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 6.

1. I soggetti beneficiari dei contributi non potranno apportare autonomamente varianti tecnico-scientifiche sostanziali ai progetti rimodulati, con ciò intendendo tutte le varianti che prevedano l'inserimento o l'eliminazione di interi pacchetti di lavoro, ovvero ancora la significativa modifica degli stessi, tale da inficiare il raggiungimento dei risultati attesi.

2. Tutte le varianti tecnico-scientifiche sostanziali dovranno essere preventivamente sottoposte alla valutazione della competente commissione di cui all'art. 3 del decreto ministeriale n. 378 del 26 marzo 2004 (in seguito commissione FIRB), mediante apposita esplicita richiesta che ne evidenzi le necessità e le motivazioni di carattere tecnico-scientifico, da inoltrare al MIUR da parte del coordinatore di progetto. Con apposito successivo provvedimento il MIUR informerà il coordinatore di progetto dell'accoglimento della richiesta di variante o dell'eventuale motivato rigetto.

3. I costi sostenuti per varianti non autorizzate non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 7.

1. Le procedure per la eventuale selezione e la successiva stipula dei contratti per giovani ricercatori e/o per ricercatori di chiara fama internazionale dovranno essere avviate con la massima tempestività da tutte le unità di ricerca interessate.

2. Qualora, trascorsi dodici mesi dalla data di decorrenza delle attività di progetto (indicata al precedente art. 1), i contratti non risultino ancora stipulati, o risultino stipulati per importi complessivi inferiori al 10% del costo del progetto di cui all'art. 1, il MIUR si riserva, nei confronti di tutte le unità di ricerca afferenti al progetto, sia il diritto di sospendere le erogazioni di cui al successivo art. 9, (ed eventualmente di procedere al ricalcolo dei contributi spettanti ad ogni unità di ricerca col ripristino del rapporto contratti/costo progetto=10%), che la facoltà di attivare le procedure di revoca del contributo di cui al successivo art. 10, procedendo al recupero delle somme eventualmente già accreditate, fatto salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

3. Resta peraltro inteso che anche per le spese relative ai contratti in argomento, la data ultima per l'ammissibilità coincide col termine indicato all'art. 5.

Art. 8.

1. Il coordinatore di progetto dovrà trasmettere al MIUR annualmente, nonché al termine del progetto stesso, una propria relazione scientifica, secondo modalità e forme che saranno tempestivamente comunicate.

2. Ogni unità di ricerca dovrà invece trasmettere al MIUR annualmente, nonché al termine delle attività di progetto, la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, redatta e certificata secondo i criteri di cui al documento «Linee guida per la determinazione e la rendicontazione dei costi sostenuti» (disponibile sul sito www.miur.it, e che, ancorché non allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante e sostanziale).

3. Effettuate le necessarie verifiche sulla rendicontazione pervenuta, e, a partire dalla seconda annualità, le necessarie valutazioni sulla relazione scientifica pervenuta, il MIUR provvederà a determinare il costo ammissibile, e di conseguenza (secondo quanto stabilito nel successivo art. 9) la relativa quota di contributo da erogare.

Art. 9.

1. Per ciascuna unità di ricerca appartenente ad università (statali e non statali), enti pubblici di ricerca od altri soggetti in possesso di un conto corrente di tesoreria unica, entro sessanta giorni dalla data del presente decreto il MIUR disporrà un'erogazione in anticipazione pari al 30% della quota di contributo di cui all'art. 1.

2. Le successive erogazioni aggiuntive (saldo escluso) saranno determinate in misura esattamente proporzionale ai livelli di spesa accertati per le attività di ricerca e per i contratti con giovani ricercatori e/o ricercatori di chiara fama internazionale, fino al raggiungimento (anticipo compreso) del 95% della quota di contributo di cui all'art. 1.

3. Per tutte le unità di ricerca non appartenenti ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, il contributo (saldo escluso) sarà invece erogato in rate annuali posticipate, determinate in misura esattamente proporzionale ai livelli di spesa accertati per le attività di ricerca e per i contratti con giovani ricercatori e/o ricercatori di chiara fama internazionale. Resta salva la possibilità, in caso di presentazione di idonea garanzia a favore del MIUR, di accedere, anche per tali unità di ricerca, alle modalità di erogazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

4. Per tutte le unità di ricerca afferenti ad imprese l'erogazione del contributo sarà altresì subordinata alla verifica del rispetto delle condizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007, (dichiarazione di cui all'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 luglio 2007 - S.G. n. 160), per l'assolvimento del cosidetto «impegno Deggendorf».

5. L'importo del saldo (ove spettante, e nei limiti della quota di contributo di cui all'art. 1) sarà determinato, dopo l'effettuazione delle necessarie verifiche tecnico-scientifiche ed amministrative sull'insieme di tutte le rendicontazioni presentate, sulla base del 70% dei costi effettivamente sostenuti ed accertati per le attività di ricerca e del 100% dei costi effettivamente sostenuti ed accertati per i contratti con giovani ricercatori e/o ricercatori di chiara fama internazionale. In particolare, qualora le somme precedentemente erogate risultino superiori al contributo effettivamente spettante, il MIUR procederà al recupero delle somme erogate in eccedenza, anche attraverso l'escussione della eventuale garanzia o la compensazione su altre erogazioni o contributi assegnati o da assegnare ai medesimi soggetti in base ad altro titolo. Resta salva, peraltro, la possibilità di eventuali compensazioni, anche all'interno dei singoli progetti, tra unità di ricerca afferenti allo stesso soggetto giuridico.

6. Nei casi espressamente previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 («Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia») le erogazioni saranno comunque subordinate all'acquisizione della prescritta documentazione. Al riguardo, i beneficiari dei contributi dovranno trasmettere tempestivamente al MIUR (allegando, ove esistente, copia del CCIAA aggiornato) le delibere assembleari successive alla data del presente decreto comportanti modifiche dell'assetto societario (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fusioni, incorporazioni, liquidazioni volontarie, ecc.) o comunque variazioni dell'organo amministrativo; analogamente dovranno essere tempestivamente comunicate l'eventuale cessazione dell'attività, l'insorgenza di procedure concorsuali, ecc.

Art. 10.

1. Il MIUR potrà effettuare in qualsiasi momento controlli volti ad accertare il corretto svolgimento del progetto dal punto di vista tecnico-scientifico e l'esatto ammontare delle spese ammissibili realmente sostenute. A tale scopo il MIUR potrà avvalersi sia di esperti scientifici anche internazionali designati dalla Commissione FIRB, che, per gli aspetti di natura amministrativo-contabile, di apposita Commissione di accertamento finale di spesa, da istituire ai sensi dell'art. 5 della legge 22 novembre 2002, n. 268 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 settembre 2002, n. 212).

2. Dell'esito delle valutazioni scientifiche «ex post», rese pubbliche, si potrà tenere conto per eventuali successive assegnazioni di fondi.

3. Ogni unità di ricerca è tenuta a garantire al MIUR libero accesso a tutti i luoghi di svolgimento del progetto, rendendo disponibile tutta la documentazione richiesta.

4. Qualora si verifichi l'esistenza di situazioni illegittime, il MIUR si riserva il diritto di sospendere in qualsiasi momento le erogazioni di cui al precedente art. 9.

5. Qualora, infine, dalla documentazione prodotta e dalle verifiche e controlli eseguiti emergano gravi inadempimenti rispetto agli obblighi di cui al presente decreto, ovvero il sopraggiungere di cause di inammissibilità per la concessione del contributo, il MIUR si riserva la facoltà di revocare il contributo stesso, procedendo al recupero delle somme eventualmente già accreditate. Ove applicabile, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 123/98, tali somme saranno recuperate con le spese e gli interessi, e con l'applicazione eventuale della sanzione amministrativa pecuniaria (nella misura prevista dallo stesso art. 9 del decreto legislativo n. 123/98), fatto salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 2008

Il direttore generale: CRISCUOLI

08A07050

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 2 aprile 2008.

Approvazione, con prescrizioni, del progetto strategico speciale «Valle del Fiume Po». (Attuazione delibera CIPE n. 166/2007). (Deliberazione n. 62/2008).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al Fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993) nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che, in attuazione dell'art. 119, comma 5, della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese, e viene stabilita, tra l'altro, la possibilità che questo Comitato, presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri, in relazione allo stato di attuazione degli interventi finanziati o alle esigenze espresse dal mercato in merito alle singole misure, trasferisca risorse dall'uno all'altro Fondo, con i conseguenti effetti di bilancio;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 8 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico (MISE) le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c*) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) e in particolare i commi 863 e 864 dell'art. 1, i quali prevedono, fra l'altro, che il Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni, iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, è incrementato di 64.379 milioni di euro, di cui 100 milioni per ciascuno degli anni 2007 e 2008, 5.000 milioni per l'anno 2009 e 59.179 milioni entro il 2015, per la realizzazione degli interventi di politica regionale nazionale relativi al periodo di programmazione 2007-2013 e che il Quadro strategico nazionale (QSN) costituisce lo strumento della programmazione unitaria delle risorse aggiuntive, nazionali e comunitarie, e rappresenta, per le priorità individuate, il quadro di riferimento della programmazione delle risorse ordinarie in conto capitale, fatte salve le competenze regionali in materia;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) ed in particolare il comma 537 dell'art. 1, che ha rimodulato la ripartizione di cui al citato comma 863 dell'art. 1 della predetta legge finanziaria per il 2007, disponendo la seguente distribuzione temporale delle risorse: 100 milioni di euro per l'anno 2007, 1.100 milioni per l'anno 2008, 4.400 milioni per l'anno 2009, 9.166 milioni per l'anno 2010, 9.500 milioni per l'anno 2011, 11.000 milioni per l'anno 2012, 11.000 milioni per l'anno 2013, 9.400 milioni per l'anno 2014 e 8.713 milioni per l'anno 2015;

Vista la propria delibera n. 174 del 22 dicembre 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 95/2007) di «Approvazione del Quadro strategico nazionale» e relativo allegato, concernente «La politica regionale nazionale del FAS nell'ambito della programmazione unitaria della politica regionale per il 2007-2013»;

Visto il Documento di programmazione economica e finanziaria 2008-2011, approvato dal Governo il 28 giugno 2007, che nel richiamare obiettivi e priorità della programmazione unitaria comunitaria e nazionale contenuta nel QSN 2007-2013 richiede una forte complementarietà fra politica regionale e politica economica e conseguente collaborazione tra i diversi livelli di responsabilità;

Vista la propria delibera 3 agosto 2007, n. 82 (*Gazzetta Ufficiale* n. 301/2007) relativa all'approvazione delle «Regole di attuazione del meccanismo di incentivazione legato agli obiettivi di servizio del QSN 2007-2013»;

Vista la propria delibera 21 dicembre 2007, n. 166 recante «Attuazione del Quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013 - Programmazione del Fondo per le aree sottoutilizzate»;

Visto in particolare il punto 1.2 della predetta delibera n. 166/2007, che individua i Progetti strategici speciali quali iniziative di particolare interesse strategico, definite e attuate con modalità differenziate di governance adeguate alla natura dei progetti stessi e prevede, tra l'altro, la definizione di un Documento di Progetto che specifichi i contenuti di dettaglio, le modalità di attuazione e di governance del Progetto stesso, da presentare a questo Comitato per l'approvazione definitiva, previa istruttoria tecnica di coerenza con le finalità del QSN da realizzarsi a cura del Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione (MISE-DPS);

Considerato che ai Progetti strategici speciali sono estesi i requisiti di sorveglianza, informazione, monitoraggio e valutazione previsti per la politica regionale unitaria e che ad essi si applica quanto previsto al punto 4.2 della richiamata delibera n. 166/2007, relativamente al miglioramento della strategia di politica regionale unitaria e dell'efficacia della programmazione, nonché al potenziamento del capitale sociale, all'accrescimento significativo della produzione e dell'accessibilità a beni e servizi;

Considerato che il citato punto 1.2 della delibera n. 166/2007 prevede che i Progetti strategici speciali

siano realizzati mediante la stipula di Accordo/i di programma quadro (APQ) sottoscritti dalle Amministrazioni regionali e centrali interessate in relazione agli interventi previsti dagli stessi Progetti;

Considerato che il punto 2.5 della più volte richiamata delibera n. 166/2007 definisce le «Azioni cardine» quali azioni da cui si ritiene dipenda l'effettiva possibilità di conseguire i cambiamenti strutturali attesi e per le quali il MISE-DPS promuove meccanismi volti a favorirne l'efficace realizzazione;

Considerato che l'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare il comma 2, lettera *a)*, attribuisce ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici delle varie Amministrazioni regionali e centrali funzioni di assistenza per le analisi di opportunità e fattibilità degli investimenti relativamente a progetti ed interventi;

Considerato che il richiamato punto 1.2 della delibera n. 166/2007 e la relativa Tavola 6, nel ripartire a favore del centro-nord le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, destinano ai «Progetti strategici speciali» un importo complessivo pari a 630 milioni di euro, di cui 180 milioni di euro per la realizzazione del progetto «Valle del Fiume Po»;

Vista la nota del Ministro dello sviluppo economico n. 4252 del 26 marzo 2008, con la quale è stato trasmesso alla segreteria del CIPE il Progetto strategico speciale denominato «Valle del Fiume Po», di cui è stata richiesta l'approvazione da parte del CIPE, con le raccomandazioni riportate nella nota informativa allegata redatta dallo stesso Ministero dello sviluppo economico;

Vista la odierna nota del Ministero dello sviluppo economico n. 7979 - acquisita in corso di seduta, unitamente alla stesura aggiornata del Progetto in esame - con la quale sono fornite, fra l'altro, precisazioni relative al quadro finanziario del Progetto stesso;

Tenuto conto delle osservazioni formulate dalla segreteria del CIPE, contenute nell'Appunto Generale n. 434-P del 1° aprile 2008, relativo alla odierna seduta preparatoria;

Considerato il parere favorevole sul Progetto, reso ai sensi del punto 3.2 della citata delibera n. 166/2007 dal Comitato istituzionale (che tiene luogo del Comitato di indirizzo e di attuazione di cui al punto 3.2 della stessa delibera) in data 18 marzo 2008 ed acquisito nel corso della odierna seduta;

Su proposta del Ministro dello sviluppo economico;

Delibera:

È approvato, con le prescrizioni di seguito formulate, l'allegato Progetto strategico speciale, acquisito agli atti di seduta, denominato «Valle del Fiume Po», di cui alla delibera di questo Comitato n. 166/2007 richiamata in premessa.

Prescrive:

1. La messa a disposizione delle risorse per le finalità del presente Progetto, ai fini dei conseguenti impegni e per l'avvio della relativa spesa, è subordinata ai seguenti adempimenti, da realizzarsi entro il termine del 31 luglio 2008:

a) conclusione positiva delle procedure di Valutazione ambientale strategica (VAS);

b) presentazione del Piano di valutazione di cui al punto 6 della citata delibera n. 166/2007.

2. Il MISE-DPS verificherà l'espletamento e il perfezionamento degli adempimenti di cui al precedente punto 1 e ne comunicherà l'esito alla segreteria del CIPE, per la successiva presa d'atto da parte di questo Comitato e la conseguente messa a disposizione delle risorse.

Fermi restando le prescrizioni e i termini sopraindicati, al Programma in esame si applicano comunque tutte le procedure tecnico-amministrative e finanziarie previste dalla più volte citata delibera di questo Comitato n. 166/2007.

Roma, 2 aprile 2008

Il Presidente: PRODI

Il segretario del CIPE: MARCUCCI

Registrata alla Corte dei conti il 25 settembre 2008
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 229

08A07241

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

PROVVEDIMENTO 18 settembre 2008.

Accordo, ai sensi dell'articolo 8, comma 2 dell'Intesa in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza, perfezionata nella seduta della Conferenza Unificata del 30 ottobre 2007 (Rep. Atti n. 99/CU), sul documento recante «Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi». (Rep. Atti n. 178/CSR).

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 18 settembre 2008:

Vista l'Intesa in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza perfezionata nella seduta della Conferenza Unificata del 30 ottobre 2007 (Rep. Atti n. 99/CU) che, all'art. 8, comma 2, prevede che le relative procedure diagnostiche e medico legali, comprese le modalità di prelievo, conservazione e catena di custodia dei campioni, nonché le tecniche analitiche più specifiche con le quali effettuare la ripetizione delle analisi,

garantendo affidabilità e uniformità secondo metodiche di qualità condivise, sono individuate con apposito Accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Visto l'art. 41, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 («Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro») recante, in particolare, disposizioni sulla sorveglianza sanitaria;

Vista la nota in data 18 luglio 2008, con la quale il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha inviato lo schema di accordo di cui all'oggetto, ai fini del perfezionamento in sede di Conferenza Stato-regioni;

Vista la nota in data 30 luglio 2008, con la quale l'Ufficio del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sen. Carlo Giovanardi, ha inviato, ai fini del perfezionamento in sede di Conferenza Stato-regioni, un nuovo schema di Accordo concertato da tutti i Ministeri interessati;

Considerato che, per l'esame dello schema di Accordo in oggetto, è stata convocata una riunione tecnica in data 16 settembre 2008, nel corso della quale sono state concordate tra i rappresentanti delle regioni e delle province autonome e quelli delle Amministrazioni centrali interessate talune modifiche al predetto nuovo schema di Accordo;

Vista la nota in data 17 settembre 2008, con la quale l'Ufficio del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sen. Carlo Giovanardi, ha inviato una nuova versione dello schema di accordo indicato in oggetto, che recepisce le modifiche concordate nel corso della suddetta riunione tecnica del 16 settembre;

Vista l'ulteriore nota in data 18 settembre 2008, con la quale il predetto Ufficio del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sen. Carlo Giovanardi, ha inviato la definitiva versione del documento di cui all'oggetto, allegato A, parte integrante del presente accordo;

Acquisito, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome, sulla predetta definitiva versione del documento in parola, allegato A, parte integrante del presente accordo;

Sancisce accordo

tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nei termini di seguito riportati:

Premesso che:

l'art. 8 dell'Intesa richiamata in premessa prevede l'individuazione, con Accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome, delle procedure diagnostiche e medico legali, comprese le modalità di prelievo, conservazione e catena di custodia dei campioni, nonché delle tecniche analitiche più specifiche con le quali effettuare le ripetizioni delle analisi garantendo affidabilità e uniformità secondo metodiche di qualità condivise;

il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ha assunto l'iniziativa di attivarsi e di richiedere alle altre Amministrazioni interessate e al coordinamento tecnico delle regioni la designazione di esperti per la costituzione di un Gruppo tecnico per l'individuazione delle procedure diagnostiche e medico legali per l'accertamento di assenza di tossicodipendenza e di assunzione di sostanze stupefacenti da parte dei lavoratori impegnati in attività di trasporto passeggeri e merci pericolose e in altre mansioni individuate nell'allegato I dell'Intesa del 30 ottobre 2007;

il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, avvalendosi del contributo di tale Gruppo tecnico, ha elaborato un documento che individua le procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza e di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope nei lavoratori che svolgono mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi;

il citato documento che individua le procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza e di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope nei lavoratori che svolgono mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi è stato trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche antidroga per la valutazione tecnica di area a seguito della quale sono state effettuate le necessarie integrazioni tecnico scientifiche di propria competenza;

in data 30 luglio 2008 i rappresentanti delle Amministrazioni centrali attivate per competenza dalla Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome, con il coordinamento del Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, hanno esaminato, ulteriormente integrato e, infine, approvato all'unanimità il documento così integrato;

l'applicazione del presente Accordo dovrà avvenire nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, così come già previsto dall'art. 12 dell'Intesa del 30 ottobre 2007;

il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano convengono quanto segue:

è approvato il documento recante «Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi», nei termini di cui all'allegato A, richiamato in premessa, parte integrante del presente atto.

Roma, 17 settembre 2008

Il presidente: FITTO

Il segretario: SINISCALCHI

ALLEGATO A

PROCEDURE PER GLI ACCERTAMENTI SANITARI DI ASSENZA DI TOSSICODIPENDENZA O DI ASSUNZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE IN LAVORATORI ADDETTI A MANSIONI CHE COMPORTANO PARTICOLARI RISCHI PER LA SICUREZZA, L'INCOLUMITÀ E LA SALUTE DI TERZI APPLICATIVE DEL PROVVEDIMENTO N. 99/CU 30 OTTOBRE 2007 (*GAZZETTA UFFICIALE* N. 266 DEL 15 NOVEMBRE 2007).

PREMESSE

1. Le procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza e di assunzione di sostanze stupefacenti e/o psicotrope nei lavoratori, allo scopo di definire ed attivare procedure e misure di sicurezza rivolte a tutelare l'incolumità del lavoratore stesso e di terze persone, devono essere finalizzate primariamente a prevenire incidenti collegati allo svolgimento di mansioni lavorative a rischio. Pertanto, i principi generali a cui ispirare e su cui strutturare le procedure operative dovranno essere dettati da un indirizzo di cautela conservativa nell'interesse della sicurezza del singolo e della collettività, che prevedano la non idoneità di tali lavoratori allo svolgimento di mansioni a rischio nel caso in cui usino sostanze stupefacenti e/o psicotrope, indipendentemente dalla presenza o meno di dipendenza. A questo proposito, si ricorda che esistono sostanze in grado di alterare fortemente le capacità e le prestazioni psicofisiche del soggetto senza necessariamente indurre uno stato di dipendenza (es. LSD, altri allucinogeni ecc.).

2. Le procedure di cui al presente documento devono essere finalizzate ad escludere o identificare la condizione di tossicodipendenza e l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, al fine di assicurare un regolare svolgimento delle mansioni lavorative a rischio.

3. A tale scopo preventivo, anche per le oggettive difficoltà di rilevazione e di descrizione delle modalità e della frequenza di assunzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope da parte del lavoratore, dette procedure, per le finalità di cui sopra, non possono fare distinzione tra uso occasionale, uso regolare o presenza di dipendenza al fine di attivare la sospensione cautelativa.

4. Il rilevamento di condizioni cliniche che necessitano di terapia o trattamenti specifici per la tossicodipendenza dovrà essere preso obbligatoriamente in considerazione in modo da indirizzare la persona verso specifici programmi di cura e riabilitazione di cui all'art. 124 del decreto del Presidente della Repubblica 309/90 e successive modifiche.

5. Le procedure devono essere effettuate in modo tale da garantire la privacy, il rispetto e la dignità della persona sottoposta ad accertamento e non devono in alcun modo rappresentare strumenti persecutori lesivi della libertà individuale o tesi ad allontanare arbitrariamente la persona dalla sua attività lavorativa.

6. A specifica di quanto riportato nelle premesse dell'Intesa C.U. del 30 ottobre 2007 ed in coerenza con il decreto legislativo n. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro, relativamente al fatto che i lavoratori debbano essere sottoposti ad accertamento «prima dell'assunzione in servizio», si chiarisce che tale accertamento non è da intendere come accertamento «pre-assuntivo» ma come «visita medica preventiva» post assuntiva da eseguire comunque sul lavoratore prima di essere adibito al servizio lavorativo nella mansione specifica a rischio.

7. Occorre, infine, tenere conto delle disposizioni contenute negli articoli 1, comma 2, e 6 della citata Intesa del 30 ottobre 2007 in materia di idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, nonché di specifici accertamenti sanitari e relativa periodicità in relazione all'impiego, previste per il personale delle ferrovie e di altri servizi di trasporti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 nonché per quello delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

PROCEDURE PER GLI ACCERTAMENTI

L'iter procedurale si compone di due macrofasi in relazione alla necessità di istituire un primo livello di accertamenti da parte del medico competente ed un secondo livello di approfondimento diagnostico-accertativo a carico delle strutture sanitarie competenti di cui all'art. 2 e all'art. 6 dell'Intesa C.U. 30 ottobre 2007.

ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA: TRASMISSIONE DELL'ELENCO DEI LAVORATORI DA SOTTOPORRE AD ACCERTAMENTI DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO

1. Il datore di lavoro (così come identificato dall'art. 2, lettera b, del decreto legislativo n. 81/08) comunica al medico competente, per iscritto, i nominativi dei lavoratori da sottoporre ad accertamento di assenza di tossicodipendenza e di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in base alla lista delle mansioni considerate nell'Allegato di cui all'Intesa C.U. 30 ottobre 2007.

2. La comunicazione dovrà essere fatta alla prima attivazione delle procedure, di cui al presente documento, per tutti i lavoratori con mansioni che rientrano nella lista e successivamente periodicamente e tempestivamente aggiornata in riferimento ai nuovi assunti ed ai soggetti che hanno cessato le mansioni a rischio.

3. La comunicazione dell'elenco complessivo dei lavoratori che svolgono le suddette mansioni dovrà essere previsto, comunque, con frequenza minima annuale.

MODALITÀ DI ATTIVAZIONE ED ESECUZIONE DEGLI ACCERTAMENTI SANITARI

Accertamento pre-affidamento della mansione: la persona viene sottoposta ad accertamento preventivo dell'idoneità alla mansione prima dell'affidamento e dello svolgimento della mansione a rischio. È necessario un risultato negativo per confermare l'assenza di controindicazioni, prima di un eventuale inizio dell'attività. Questa valutazione non può essere considerata ed effettuata come accertamento pre-assuntivo, coerentemente con quanto previsto dal decreto legislativo n. 81/2008 in materie di sicurezza sul lavoro.

Accertamento periodico: il lavoratore è sottoposto ad accertamento periodico, di norma con frequenza annuale, atto alla verifica dell'idoneità alla mansione a rischio. In situazione di elevata numerosità dei soggetti da sottoporre all'accertamento, va tenuto conto, inoltre, che nel rispetto delle procedure di accertamento si dovranno garantire le caratteristiche di non prevedibilità da parte dei lavoratori della data di effettuazione dell'accertamento e, contemporaneamente, si dovrà escludere la possibilità di scelta volontaria dei candidati agli accertamenti da parte del datore di lavoro. Pertanto, il datore di lavoro, sulla base della lista completa precedentemente presentata al medico competente, seleziona i lavoratori da inviare e sottoporre di volta in volta agli accertamenti previsti, mediante l'utilizzo di un processo casuale di individuazione che escluda la possibilità di scelta volontaria da parte del datore di lavoro stesso. Tutto questo deve avvenire compatibilmente con le esigenze lavorative e di programmazione aziendale.

Accertamento per ragionevole dubbio: in adeguamento alle direttive comunitarie in materia, il lavoratore viene sottoposto ad accertamento di idoneità alla mansione anche (oltre al controllo sanitario periodico) quando sussistano indizi o prove sufficienti di una sua possibile assunzione di sostanze illecite. Le segnalazioni di ragionevole dubbio, in via cautelativa e riservata, vengono fatte dal datore di lavoro o suo delegato, al medico competente che provvederà a verificare la fondatezza del ragionevole dubbio e, se del caso, ad attivare gli accertamenti clinici previsti di sua competenza.

Accertamento dopo un incidente: il lavoratore, in caso di ragionevole dubbio, deve essere sottoposto, dal medico competente nei casi in cui è previsto, ad accertamento di idoneità alla mansione successivamente ad un incidente avvenuto alla guida di veicoli o mezzi a motore durante il lavoro, per escludere l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Accertamento di follow up (monitoraggio cautelativo): il lavoratore, prima del suo rientro nella mansione a rischio, dovrà comunque essere controllato ad intervalli regolari dopo la sospensione per esito positivo per assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Questo al fine di verificare nel tempo il permanere dello stato di non assuntore (osservazione cautelativa). Gli accertamenti andranno eseguiti con periodicità almeno mensile con date non programmabile dal lavoratore e da stabilire di volta in volta coerentemente con quanto previsto dal decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 nel caso di fattispecie. La durata minima prevista sarà di almeno 6 mesi (vedi specifiche riportate in seguito).

Accertamento al rientro al lavoro, nella mansione a rischio, dopo un periodo di sospensione dovuto a precedente esito positivo: il lavoratore dovrà essere sottoposto ad accertamento di idoneità alla mansione per garantire il suo stato di non assuntore, prima di riprendere a svolgere la mansione a rischio. Il medico competente, a scopo cautelativo,

potrà decidere se applicare nei successivi ulteriori 6 mesi una osservazione con eventuali accertamenti con maggior frequenza rispetto a quelle ordinarie previste.

PROCEDURE ACCERTATIVE DI PRIMO LIVELLO DA PARTE DEL MEDICO COMPETENTE

1. Entro trenta giorni dal ricevimento dell'elenco dei nominativi dei lavoratori da sottoporre agli accertamenti, trasmesso dal datore di lavoro, il medico competente stabilisce il cronogramma per gli accessi dei lavoratori agli accertamenti definendo date e luogo di esecuzione degli stessi in accordo con il datore di lavoro, tenuto conto della numerosità dei lavoratori da sottoporre ad accertamento.

Entro i medesimi trenta giorni il medico competente trasmette formalmente al datore di lavoro il cronogramma degli accessi per gli accertamenti. Il datore di lavoro è tenuto a comunicare al lavoratore la data ed il luogo degli accertamenti, con un preavviso di non più di un giorno dalla data stabilita per l'accertamento.

2. In caso di rifiuto del lavoratore di sottoporsi agli accertamenti, il medico competente dichiarerà che «non è possibile esprimere giudizio di idoneità per impossibilità materiale ad eseguire gli accertamenti sanitari». Ove il lavoratore non si presenti agli accertamenti senza aver prodotto documentata e valida giustificazione lo stesso sarà sospeso in via cautelativa dalla mansione a rischio e riconvocato entro 10 giorni. Ove il lavoratore non si presenti all'accertamento per giustificati e validi motivi debitamente documentati lo stesso dovrà essere riconvocato entro dieci giorni dalla data di cessazione dei motivi che hanno impedito la sua presentazione agli accertamenti. I successivi accertamenti di primo livello, dovranno tenere conto di questa precedente non presentazione, sottoponendo il lavoratore almeno a tre controlli tossicologici a sorpresa nei trenta giorni successivi o ad osservazioni di maggior durata in base alle situazioni di ragionevole dubbio riscontrate dal medico competente. In caso di rifiuto invece, il lavoratore sarà comunque sospeso dalla mansione per «impossibilità materiale a svolgere gli accertamenti».

3. L'accertamento comprende la visita medica orientata all'identificazione di segni e sintomi suggestivi di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Contestualmente a tale visita, dovrà essere effettuato un test tossicologico-analitico di primo livello. Questo potrà essere eseguito presso idonee strutture laboratoristiche autorizzate dalla regione o provincia autonoma o presso i laboratori delle strutture sanitarie competenti di cui agli articoli 2 (commi 2, 3 e 4) e 6 dell'Intesa del 30 ottobre 2007, a tale specifico scopo, comportando, pertanto, la sola raccolta del campione contestualmente alla visita. In alternativa, sono consentiti metodi analitici di screening eseguibili in sede di visita medica che si basano su tecniche immunochimiche rapide, pur che siano note e vengano rispettate le concentrazioni di cut-off stabilite nel presente accordo e sia fornita, comunque, una registrazione oggettiva a stampa dei risultati. In entrambi i casi gli accertamenti analitici dovranno comunque, se positivi, prevedere (come di seguito dettagliato) una conferma di risultati mediante cromatografia accoppiata a spettrometria di massa.

4. In caso di negatività degli accertamenti di primo livello, il medico competente conclude l'accertamento con giudizio certificato di «idoneità» allo svolgimento della mansione, comunicandolo per iscritto al lavoratore e al datore di lavoro.

5. In caso di positività degli accertamenti di primo livello, si procederà come di seguito:

a) il lavoratore viene giudicato «temporaneamente inidoneo alla mansione»,

b) viene data formale comunicazione al lavoratore e contestualmente al datore di lavoro che provvederà, nel rispetto della dignità e della privacy della persona, a sospendere temporaneamente, in via cautelativa, il lavoratore dallo svolgimento della mansione a rischio,

c) viene comunicata al lavoratore la possibilità di una revisione del risultato in base al quale è stato espresso il giudizio di non idoneità, che dovrà essere richiesta entro i 10 giorni dalla comunicazione dell'esito di cui sopra,

d) il lavoratore viene inviato alle strutture sanitarie competenti per l'effettuazione degli ulteriori approfondimenti diagnostici di secondo livello. L'invio è previsto in tutti i casi in cui il medico competente lo ritenga motivatamente necessario (di cui all'art. 5, comma 3 dell'Intesa C.U. 30 ottobre 2007).

PROCEDURE DI LABORATORIO PER L'EFFETTUAZIONE DI ACCERTAMENTI TOSSICOLOGICO-ANALITICI DI PRIMO LIVELLO

1. Fermo restando la possibilità di eseguire test analitici immunochimici rapidi contestualmente alla visita medica («on site») nel rispetto, comunque, dei criteri di sensibilità ed oggettivazione del risultato sopra riportati, il medico competente potrà far ricorso a laboratori autorizzati, fatte salve ulteriori specifiche determinazioni, delle regioni o province autonome o presso laboratori delle strutture sanitarie competenti di cui agli articoli 2 e 6 dell'Intesa del 30 ottobre 2007. Il laboratorio, ricevute dal medico competente le aliquote del campione prelevato, provvede alla loro identificazione e all'esecuzione delle analisi per il rilevamento delle sostanze stupefacenti o psicotrope e/o dei loro metaboliti.

2. Gli accertamenti analitici dovranno basarsi su metodi automatizzati di screening immunochimico, prevedendo, in caso di positività, una conferma mediante tecniche cromatografiche accoppiate alla spettrometria di massa (impiegando l'aliquota «B» del campione come successivamente specificato).

3. La comunicazione dell'esito da parte del laboratorio al medico competente dovrà avvenire entro un periodo indicativamente non superiore ai 10 giorni.

4. In caso di positività, è da prevedere l'idonea conservazione per un periodo minimo di 90 giorni (aliquota «C» del campione come successivamente specificato) del campione per l'eventuale test di revisione che può essere richiesto dal lavoratore entro 10 giorni dalla comunicazione dell'esito positivo dell'accertamento.

5. Il lavoratore potrà chiedere la ripetizione dell'analisi sullo stesso campione precedentemente prelevato (secondo la procedura di seguito riportata) dalla struttura sanitaria competente. Il lavoratore ha facoltà di richiedere che la ripetizione dell'analisi avvenga alla sua presenza o alla presenza di un proprio consulente tecnico con onere economico a suo carico.

6. Le concentrazioni urinarie di cutoff da adottarsi nelle procedure di laboratorio del primo livello di accertamenti sono le medesime di quelle adottate anche nel secondo livello.

PROCEDURE DIAGNOSTICHE-ACCERTATIVE DI SECONDO LIVELLO A CARICO DELLE STRUTTURE SANITARIE COMPETENTI

1. Il lavoratore risultato positivo agli accertamenti di primo livello effettuati dal medico competente, viene inviato dallo stesso alla struttura sanitaria competente per la visita medica da effettuare in conformità alle procedure diagnostico-medico legali e chimico-tossicologiche di seguito riportate. Nel caso in cui il lavoratore non si sottoponga agli accertamenti si rimanda all'art. 5 di cui all'Intesa C.U. del 30 ottobre 2008.

2. I Sert, in particolare, dovranno accertare la presenza o assenza di tossicodipendenza, rilevando inoltre le modalità e la frequenza di assunzione delle sostanze. Qualora gli accertamenti clinici e tossicologici di secondo livello risultino positivi, verrà data comunicazione scritta al medico competente, corredata degli esiti degli esami di laboratorio effettuati e i riscontri clinici anamnestici rilevati, il quale, a sua volta, certificherà l'inidoneità temporanea del lavoratore alla mansione e informerà il datore di lavoro che provvederà tempestivamente a far cessare dall'espletamento della mansione il lavoratore interessato.

3. Qualora gli accertamenti di secondo livello dimostrino la presenza di tossicodipendenza, al fine di poter attivare precocemente un percorso di riabilitazione e/o un'idonea terapia, dovrà essere garantita la possibilità al lavoratore di accedere a tale trattamento con la conservazione del posto di lavoro di cui all'art. 124 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309, 3 ottobre 1990 e successive modificazioni. La presenza di stato di tossicodipendenza andrà comunicato per iscritto al medico competente.

4. Monitoraggio cautelativo: il soggetto per il quale sia stata certificata l'assenza di tossicodipendenza allo stato attuale da parte della struttura sanitaria competente (SERT) ma risultato positivo agli accertamenti di primo livello, prima di essere riammesso a svolgere la mansione a rischio precedentemente sospesa, potrà essere sottoposto a monitoraggio cautelativo da parte del medico competente per

almeno 6 mesi riportando risultati completamente e costantemente negativi. Per le persone in cui è stato diagnosticato e certificato uno stato di tossicodipendenza, tale periodo di osservazione inizierà al termine del periodo di riabilitazione, dichiarato e certificato dal SerT come «remissione completa» secondo i criteri dell'OMS .

5. Esistono sostanze stupefacenti e/o psicotrope di difficile o impossibile determinazione con i test di screening di primo livello (es. LSD e altri allucinogeni) che, tuttavia, sono in grado di alterare profondamente le condizioni psicofisiche del soggetto. Pertanto, è necessario che il riscontro laboratoristico sia sempre correlato ad un riscontro clinico e/o strumentale specifico (valutazione della capacità di reattività e cognitiva in generale), se necessario, teso a verificare lo stato di idoneità psicofisica anche in assenza di positività dei test tossicologici ma in presenza di suggestivi segni o sintomi clinici correlabili all'uso di sostanze non facilmente rilevabili con i normali test. In caso di fondato sospetto, al fine del contenimento della spesa, si potranno richiedere test tossicologici specifici orientati alla determinazione delle sostanze di cui si ipotizza l'uso da parte del lavoratore.

METODOLOGIA DELL'ACCERTAMENTO DA PARTE DEL MEDICO COMPETENTE

Accertamenti clinici

Nell'ambito della visita medica il medico competente deve valutare:

eventuali antecedenti inerenti pregressi trattamenti sociosanitari per tossicodipendenza presso strutture pubbliche o private anche attraverso l'acquisizione di informazioni sanitarie previo consenso dell'interessato;

eventuali notizie relative ad infortuni lavorativi e precedenti incidenti avvenuti sia in occasione del lavoro, sia al di fuori dell'ambito lavorativo, ritiri di patente, ecc.;

assunzione di farmaci psicoattivi che possono essere prescritti o non prescritti;

eventuale sussistenza di segni e/o sintomi di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope anche suggestivi di intossicazione in atto da sostanze stupefacenti o psicotrope.

Esame tossicologico di primo livello

La visita medica deve essere completata mediante esame tossicologico di primo livello il cui esito, se positivo, dovrà essere confermato con test cromatografico accoppiato a spettrometria di massa.

Matrice biologica da utilizzare: urina.

Modalità di prelievo del campione:

il prelievo del campione di urina deve avvenire sotto controllo del medico competente o di un operatore sanitario qualificato. La produzione del campione deve avvenire garantendo il rispetto della dignità della persona introducendo misure atte ad evitare la possibilità di manomissione del campione, anche prevedendo che il soggetto non venga lasciato solo durante la raccolta;

l'urina deve essere raccolta in apposito contenitore monouso di plastica;

si richiede una quantità di urina non inferiore 60 ml. Qualora la quantità di urina prodotta sia insufficiente, il campione incompleto viene sigillato e viene riaperto solo alla presenza del soggetto per la successiva integrazione in un nuovo contenitore; il soggetto a tal fine può assumere bevande analcoliche gassate o non gassate;

una volta completata l'operazione di raccolta, il medico competente esegue il test di screening immunochimico rapido o provvede al trasferimento del campione, suddiviso in tre aliquote sigillate e denominate «A», «B» e «C» di almeno 20 ml ciascuna, al laboratorio individuato per tale finalità;

se il test di screening è negativo, l'urina non deve essere conservata;

se il test risulta positivo, nel caso di esecuzione di test immunochimica rapidi da parte del medico competente, l'urina viene travasata alla presenza del lavoratore dal recipiente di prima raccolta in due contenitori che devono contenere almeno 20 ml cadauno;

i contenitori devono essere dotati di tappo a chiusura ermetica antiviolazione oppure chiusi e sigillati con un sigillo adesivo a nastro non rinnovabile, sul quale il lavoratore e il medico appongono congiuntamente la propria firma, e contrassegnati con lettere B e C. Sui contenitori devono essere altresì indicati nome e cognome del lavoratore, del medico e la data e ora del prelievo;

il medico competente è responsabile della custodia del campione;

i contenitori devono essere inseriti in apposito contenitore termico per la spedizione, dotata di adeguato elemento refrigerante. Per i test di primo livello, sia a titolo di screening immunochimica che di conferma cromatografica mas spettrometrica, che verranno eseguiti utilizzando laboratori esterni, le borse con i campioni biologici devono essere inviate nel più breve tempo possibile e comunque entro 24 ore dal prelievo al laboratorio per l'esecuzione del test di screening e/o delle analisi di conferma e per l'eventuale analisi di revisione. Il trasporto deve avvenire secondo le norme vigenti con allegata copia del verbale di prelievo. Alla consegna, il laboratorio diventa responsabile della custodia e conservazione del campione. Se le analisi vengono effettuate dal laboratorio entro le 24 ore il campione verrà conservato in frigo a + 4ºC;

qualora il medico competente si avvalga per gli accertamenti di primo livello di idoneo laboratorio esterno, provvede in concomitanza della visita al prelievo del campione con le modalità sopra riportate, suddividendolo in tre aliquote, di cui una denominata con la lettera A verrà utilizzata per analisi di screening, con metodica immunochimica, e le altre due aliquote B e C saranno utilizzate rispettivamente per la conferma mediante cromatografia spettrometria di massa e per l'eventuale analisi di revisione;

in caso di negatività il laboratorio provvede all'eliminazione delle aliquote residue secondo le disposizioni di legge, comunicando l'esito negativo al medico competente.

Verbale di prelievo e trasmissione del campione:

il medico competente compila per ciascun lavoratore il verbale di prelievo in triplice copia;

detto verbale deve riportare generalità del lavoratore e del medico competente, luogo in cui è stato eseguito il prelievo, data e ora del prelievo, quantità di urina raccolta, esito delle eventuali analisi di screening rapido;

il verbale deve essere firmato dal medico responsabile del prelievo del campione e controfirmato dal lavoratore il quale, in tal modo, attesta la corretta esecuzione del prelievo. Il lavoratore può chiedere che vengano riportate sul verbale eventuali dichiarazioni. Il verbale riporterà l'elenco dei farmaci eventualmente assunti negli ultimi sette giorni;

una copia del verbale viene consegnata al lavoratore, una copia rimane al medico competente e l'altra, in caso di positività al test, viene trasmessa al laboratorio, di norma inserita nel contenitore termico per il trasporto dei campioni;

il trasporto per l'invio al laboratorio deve avvenire secondo le norme vigenti;

alla consegna il laboratorio diventa responsabile della custodia e conservazione dei campioni;

l'apertura del contenitore termico, contenente i campioni, avviene presso la sede del laboratorio che esegue le analisi di conferma. Il laboratorio accerta l'integrità dei campioni e la corrispondenza al verbale di prelievo. Redige un verbale per eventuali non conformità riscontrate e le comunica al medico competente;

il campione «A» (se trasmesso) viene usato per lo screening immunochimica, il campione «B» viene usato per la conferma e il campione «C» (conservati a -20º) per l'eventuale ulteriore analisi di revisione richiedibile dal lavoratore. Le analisi del campione «B», ese-

guite utilizzando metodica cromatografica abbinata a spettrometria di massa con i valori di soglia previsti in Tabella 1, sono finalizzate a confermare la presenza degli analiti trovati nei test di screening o, comunque, portare all'identificazione di sostanze precedentemente non rilevate nei test di screening valide per la diagnosi di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, anche in caso di dubbi rilevati durante l'effettuazione della visita medica precedente. Le analisi devono essere eseguite entro dieci giorni e il risultato comunicato al medico competente e al lavoratore;

l'eventuale test di revisione sul campione «C» potrà essere eseguito presso lo stesso laboratorio o altro laboratorio pubblico. L'effettuazione dell'analisi sul campione C deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta e la data deve essere comunicata al lavoratore e al medico competente con un anticipo di almeno quindici giorni rispetto all'effettuazione dell'analisi. Il lavoratore ha facoltà di assistere personalmente o tramite un proprio consulente tecnico assumendone l'onere economico. In caso di risultato discordante, la rivalutazione ulteriore, mediante riconsiderazione dei dati prodotti dagli accertamenti precedenti e non attraverso una ulteriore analisi, andrà eseguita da una struttura di tossicologia forense tra quelle individuate dalla regione o provincia autonoma scelta, per quanto possibile, di concerto tra il datore di lavoro e il lavoratore, che dovrà esprimere un giudizio finale;

il campione «C», qualora non utilizzato per il test di revisione, viene smaltito secondo le norme vigenti.

Metodologia dell'accertamento da parte del SERT o da altre strutture sanitarie competenti sui lavoratori positivi alle analisi di screening o per presenza di segni e sintomi di sospetta dipendenza rilevati nel corso della visita dal medico competente (indicazioni metodologiche orientative).

I presupposti e le finalità medico-legali degli «Accertamenti di assenza di tossicodipendenza» da svolgersi possibilmente non oltre trenta giorni dal momento della richiesta, prevedono:

accertamenti clinici mediante visita medica;

accertamenti tossicologici-analitici.

Accertamenti clinici mediante visita medica

La visita medica si espleta mediante un esame medico-legale, clinico-documentale, clinico-anamnestico, psicocomportamentale e clinico-obiettivo.

La finalità generale, oltre a quella di stabilire se vi sia o vi sia stato uso di sostanze, è di definirne la tipologia di sostanze utilizzate, le modalità di assunzione e la frequenza (per quanto possibile ricostruire sulla base delle dichiarazioni del soggetto sottoposto ad accertamenti). Oltre a questo sarà necessario definire se vi sia o no stato di dipendenza, al fine di proporre al lavoratore un appropriato percorso di cura e riabilitazione secondo quanto previsto dall'art. 124 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/90.

L'esame clinico-documentale è mirato a verificare la sussistenza o l'esclusione di documentazione clinica attendibile attestante o correlabili con condizioni di uso/abuso/dipendenza da sostanze stupefacenti; la sussistenza di patologie correlate all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, di stati o condizioni cliniche generali giustificanti terapie farmacologiche in atto con possibile interferenza con gli accertamenti tossicologici, altre patologie in grado di interferire con le funzioni neuro-cognitive generali. Sono esaminate eventuali certificazioni rilasciate da divisioni ospedaliere, unità di pronto soccorso, SERT, unità di alcologia, comunità terapeutiche accreditate indicanti diagnosi di disturbo da uso di sostanze psicoattive, eventuale comorbità psichiatrica o internistico/infettivologica, esiti di monitoraggi chimico-tossicologici, terapie mono o multimodali praticate, farmacologiche (sostitutive, psicotrope o aspecifiche) e/o psicologiche e/o interventi socio-riabilitativi.

L'esame clinico-anamnestico: l'acquisizione dei dati anamnestici deve fondarsi su esperienza clinica specialistica nell'ambito delle dipendenze e/o medico-legale e sulla capacità di instaurare un adeguato setting relazionale e accertativo.

L'esame psico-comportamentale può essere integrato con l'applicazione dei criteri del DSM IV finalizzati alla diagnosi multiassiale di disturbo da uso di sostanze psicoattive mediante somministrazione di una serie di domande standardizzate volte a verificare la presenza ed il soddisfacimento di ciascun criterio diagnostico.

L'esame clinico-obiettivo, deve essere connotato da accuratezza ed elevata specificità nel rilievo di segni e sintomi di:

1) intossicazione acuta;

2) intossicazione cronica;

3) astinenza;

4) stato di dipendenza;

5) patologie correlate all'uso di sostanze stupefacenti e/o psicotrope con particolare attenzione all'ambito psichiatrico, neurologico ed internistico/infettivologico;

6) precedenti clinici di rilievo (es. esiti di traumi, interventi chirurgici, ecc.);

7) eventuali segni di assunzione mediante iniezione o aspirazione endonasale.

Accertamenti tossicologici-analitici

L'accertamento chimico-tossicologico viene effettuato utilizzando entrambe le matrici biologiche urinaria e cheratinica, in base alle seguenti modalità:

Matrice urinaria

La struttura sanitaria competente dovrà provvedere al prelievo di nuovi campioni in numero e per un periodo di osservazione idoneo a formulare una corretta diagnosi clinica secondo le modalità già previste, eseguendo preliminarmente un test di screening e, in caso di positività, un test di conferma.

Test di screening

I risultati del test di screening per essere considerati positivi, dovranno corrispondere a concentrazioni superiori ai valori soglia indicati in tabella:

TABELLA 1: Concentrazione soglia (cut-off) nei test iniziali per la positività delle classi di sostanze nelle urine

CLASSE DI SOSTANZA	CONCENTRAZIONE
OPPIACEI METABOLITI	300 ng/ml
COCAINA METABOLITI	300 ng/ml
CANNABINOIDI (THC)	50 ng/ml
AMFETAMINA, METANFETAMINA	500 ng/ml
MDMA	500 ng/ml
METADONE	300 ng/ml

Test di conferma e di revisione

I test di «conferma» vanno eseguiti con metodi cromatografici accoppiati alla spettrometria di massa con i seguenti valori di concentrazioni soglia (cut-off) per le singole sostanze al fine di confermare il risultato positivo rilevato allo screening o, comunque, di indicare una positività non rilevata al test di screening.

Il test di «revisione», richiedibile dal lavoratore al fine della verifica del precedente riscontro di positività, si avvale dei medesimi metodi e fa riferimento ai medesimi cut-off.

TABELLA 2: Concentrazione soglia (cut-off) nei test di conferma per la positività delle classi di sostanze nelle urine

CLASSE DI SOSTANZA	CONCENTRAZIONE URINE
OPPIACEI METABOLITI (morfina, codeina, 6-acetilmorfina	100 ng/ml
COCAINA E METABOLITI	100 ng/ml
CANNABINOIDI METABOLITI	15 ng/ml
METADONE	100 ng/ml
AMFETAMINE ED ANALOGHI	
Amfetamina	250 ng/ml
Metamfetamina	250 ng/ml
MDMA-MDA-MDEA	250 ng/ml
BUPRENORFINA	5 ng/ml

Matrice cheratinica

Modalità prelievo campione

La struttura sanitaria competente esegue detti accertamenti, in aggiunta agli accertamenti sulle urine, su un prelievo di matrice pilifera che verrà suddiviso in due aliquote: prima aliquota denominata «A», per i primi accertamenti analitici e la seconda aliquota, denominata «B» conservata per eventuale accertamento di revisione.

Per i capelli

Lunghezza raccomandata = 5 cm, partendo dal cuoio capelluto. Viene recisa una ciocca (non strappata — il bulbo non ha nessuno scopo al fine dei presenti accertamenti) nella regione del vertice posteriore del capo, di almeno 200 mg (grossolanamente corrispondente allo spessore di una matita), che alla presenza del lavoratore viene divisa in due aliquote di simile peso («A» e «B») di ognuna delle quali viene fissata l'estremità prossimale. Esse vengono inserite in separati contenitori non trasparenti recanti tappi a chiusura ermetica e sigillati con nastro inamovibile, etichettati come indicato sopra per la matrice urinaria, e conservati a temperatura ambiente.

Per i peli

È necessario tagliare 200 mg di peli dalla regione pubica; i peli così raccolti vengono suddivisi in due aliquote «A» e «B» .

Verbale di prelievo

Il verbale di prelievo segue le medesime indicazioni della matrice urinaria, con l'ulteriore indicazione del colore dei capelli e di eventuali trattamenti cosmetici.

Analisi di laboratorio

Sull'aliquota «A» viene effettuata l'indagine analitica con procedura di pre-trattamento, estrazione e analisi strumentale cromatografica abbinata alla spettrometria di massa atta all'individuazione e dosaggio dei medesimi analiti di cui alla Tabella 2, con i limiti di cut-off indicati.

Sull'aliquota «B» viene effettuato il test di revisione a richiesta del lavoratore interessato, che proceduralmente seguirà le indicazioni già riportate per la matrice urinaria.

Test di conferma e test su matrice pilifera

Concentrazione soglia per le singole sostanze (cut-off).

TABELLA 3: Concentrazione soglia (cut-off) nei test su matrice pilifera

CLASSE DI SOSTANZA	CONCENTRAZIONE CAPELLI
OPPIACEI METABOLITI (morfina, codeina, 6-acetilmorfina)	0,2 ng/mg
COCAINA E METABOLITI	0,2 ng/mg 0,05 ng/mg (Benzo-ilecgonina)
CANNABINOIDI METABOLITI	0,1 ng/mg
METADONE	0,2 ng/mg
AMFETAMINE ED ANALOGHI	
Amfetamina	0,2 ng/mg
Metamfetamina	0,2 ng/mg
MDMA-MDA-MDEA	0,2 ng/mg
BUPRENORFINA	0,05 ng/mg

Nota esplicativa 3: Utilizzazione dei risultati su matrice pilifera

Deve essere premesso che l'analisi del previsto campione di capelli (della lunghezza definita di 5 cm) fornisce indicazioni circa l'esposizione cronica o ripetuta del soggetto a sostanze stupefacenti o psicotrope in un periodo di circa 4, 6 mesi antecedentemente il prelievo. Mentre l'analisi del pelo pubico riflette l'esposizione in un lasso di tempo di almeno dodici mesi pur con ampia variabilità individuale.

Deve essere inoltre precisato che la letteratura internazionale ha chiarito che il rilievo nel pelo di concentrazioni significative di sostanze e talora di loro metaboliti, può riflettere non solo assunzione cronica o ripetuta delle stesse ma anche contaminazione ambientale da parte delle medesime sostanze in assenza di assunzione diretta da parte del soggetto.

Sulla base di queste premesse un risultato negativo degli accertamenti sulla matrice cheratinica sarà utilizzabile direttamente per la formulazione della conclusione diagnostica di «non uso di sostanze».

Requisiti di qualità dei laboratori di analisi

Gli accertamenti tossicologici previsti dal presente Accordo dovranno essere effettuati da laboratori pubblici o altri autorizzati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, specializzati ed in possesso delle necessarie tecnologie ed esperienze e che garantiscano affidabilità ed uniformità nell'effettuazione delle analisi secondo metodiche di qualità condivise.

Dette strutture, ove previsto dalla legislazione regionale e nazionale, dovranno essere autorizzate e partecipare a programmi di valutazione esterna di qualità organizzati da Enti o Istituti di livello regionale, nazionale o internazionale scientificamente accreditati.

Rimangono ferme le competenze dei laboratori delle strutture sanitarie delle Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, dell'Intesa del 30 ottobre 2007.

TARIFFE

I costi degli accertamenti previsti dal presente Accordo sono a carico dei datori di lavoro e, per le controanalisi, a carico del lavoratore che li richiede.

Le tariffe da applicare per gli accertamenti sanitari previsti dal presente Accordo sono quelle stabilite dai Nomenclatori tariffari regionali. Le regioni e P.A. potranno stabilire ulteriori costi (anche a forfait) derivanti dalle spese (contenitori, trasporti, utilizzo locali etc.) qualora non previste dai Nomenclatori.

Le tariffe per gli accertamenti da parte della struttura sanitaria competente (SERT), con esclusione degli esami di laboratorio, previsti dal presente Accordo, sono stabilite dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano.

FIGURA 1: Procedura generale per il controllo dei lavoratori con mansioni a rischio

08A07139

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 22 settembre 2008.

Rinegoziazione del medicinale «Fertifol» (acido folico) ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Vista la legge 289/2002 (finanziaria 2003);

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803, in data 18 luglio 2008, con il quale viene nominato il prof. Guido Rasi Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 deI 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determina con la quale la società Effik Italia S.p.a. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Fertifol»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la rinegoziazione del prezzo del medicinale;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 10-11 giugno 2008;

Vista la deliberazione n. 16 del 31 luglio 2008 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale FERTIFOL (acido folico) è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate:

confezione

400 mcg compresse 28 compresse;

n. 036346017 (in base 10) 12P651 (in base 32);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 2,80 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 4,62 euro.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Fertifol» (acido folico) è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica «RR».

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 22 settembre 2008

Il direttore generale: RASI

08A07049

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Estinzione della Confraternita Natività di Maria in Sant'Angelo in Lizzola

Con decreto del Ministro dell'interno in data 4 settembre 2008, viene estinta la Confraternita Natività di Maria, con sede in Sant'Angelo in Lizzola (Pesaro Urbino).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di S. Michele Arcangelo, con sede in Sant'Angelo in Lizzola (Pesaro Urbino).

08A07236

Estinzione della Confraternita di Gesù e Maria del Trebbio, in Pesaro

Con decreto del Ministro dell'interno in data 4 settembre 2008, viene estinta la Confraternita di Gesù e Maria del Trebbio, con sede in Pesaro, località Candelara.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto in parte alla Parrocchia di S. Stefano, con sede in Pesaro, località Candelara ed in parte all'Arcidiocesi di Pesaro, con sede in Pesaro.

0807237

Estinzione della Confraternita S. Giovanni, in Pesaro

Con decreto del Ministro dell'interno in data 4 settembre 2008, viene estinta la Confraternita S. Giovanni, con sede in Pesaro, località Candelara.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di S. Stefano, con sede in Pesaro, località Candelara.

08A07238

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento del 22, 23, 24, 25 e 26 settembre 2008

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,4571
Yen	155,20
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,075
Corona danese	7,4593
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,79200
Fiorino ungherese	239,93
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7080
Zloty polacco	3,3030
Nuovo leu romeno	3,6282
Corona svedese	9,5360
Corona slovacca	30,290
Franco svizzero	1,5988
Corona islandese	130,68
Corona norvegese	8,1675
Kuna croata	7,1147
Rublo russo	36,7209
Nuova lira turca	1,8096
Dollaro australiano	1,7436
Real brasiliano	2,6283
Dollaro canadese	1,5305
Yuan cinese	9,9520
Dollaro di Hong Kong	11,3263
Rupia indonesiana	13536,46
Won sudcoreano	1646,52
Peso messicano	15,4198
Ringgit malese	4,9818
Dollaro neozelandese	2,1166
Peso filippino	67,350
Dollaro di Singapore	2,0674
Baht tailandese	49,396
Rand sudafricano	11,7209

Dollaro USA	1,4731
Yen	155,42
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,143
Corona danese	7,4599
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,79505
Fiorino ungherese	240,70
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7080
Zloty polacco	3,3116
Nuovo leu romeno	3,6624
Corona svedese	9,5924
Corona slovacca	30,285
Franco svizzero	1,5926
Corona islandese	139,35
Corona norvegese	8,2150
Kuna croata	7,1292
Rublo russo	36,8530
Nuova lira turca	1,8295
Dollaro australiano	1,7511
Real brasiliano	2,6700
Dollaro canadese	1,5233
Yuan cinese	10,0370
Dollaro di Hong Kong	11,4339
Rupia indonesiana	13744,02
Won sudcoreano	1692,00
Peso messicano	15,7181
Ringgit malese	5,0240
Dollaro neozelandese	2,1393
Peso filippino	68,260
Dollaro di Singapore	2,0810
Baht tailandese	49,732
Rand sudafricano	11,8953

Dollaro USA	1,4690
Yen	155,57
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,329
Corona danese	7,4599
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,79235
Fiorino ungherese	241,34

Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7083
Zloty polacco	3,3266
Nuovo leu romeno	3,6755
Corona svedese	9,6435
Corona slovacca	30,300
Franco svizzero	1,5951
Corona islandese	139,91
Corona norvegese	8,2590
Kuna croata	7,1110
Rublo russo	36,7140
Nuova lira turca	1,8266
Dollaro australiano	1,7558
Real brasiliano	2,7024
Dollaro canadese	1,5205
Yuan cinese	10,0240
Dollaro di Hong Kong	11,4051
Rupia indonesiana	13713,12
Won sudcoreano	1694,49
Peso messicano	15,8108
Ringgit malese	5,0277
Dollaro neozelandese	2,1489
Peso filippino	68,010
Dollaro di Singapore	2,0880
Baht tailandese	49,953
Rand sudafricano	12,0385

Dollaro USA	1,4700
Yen	155,91
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,414
Corona danese	7,4600
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,79200
Fiorino ungherese	240,75
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7085
Zloty polacco	3,3395
Nuovo leu romeno	3,6829
Corona svedese	9,6829
Corona slovacca	30,290
Franco svizzero	1,5944
Corona islandese	137,29
Corona norvegese	8,2710
Kuna croata	7,1220
Rublo russo	36,7220
Nuova lira turca	1,8178
Dollaro australiano	1,7491
Real brasiliano	2,7235
Dollaro canadese	1,5205
Yuan cinese	10,0210
Dollaro di Hong Kong	11,4253
Rupia indonesiana	13777,58
Won sudcoreano	1691,24
Peso messicano	15,9172
Ringgit malese	5,0377
Dollaro neozelandese	2,1372
Peso filippino	68,270
Dollaro di Singapore	2,0895
Baht tailandese	49,862
Rand sudafricano	11,9893

Dollaro USA	1,4640
Yen	154,13
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,436
Corona danese	7,4609
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,79475
Fiorino ungherese	240,65
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7082
Zloty polacco	3,3645
Nuovo leu romeno	3,6843
Corona svedese	9,6870
Corona slovacca	30,291
Franco svizzero	1,5879
Corona islandese	140,53
Corona norvegese	8,2680
Kuna croata	7,1047
Rublo russo	36,6184
Nuova lira turca	1,8164
Dollaro australiano	1,7664
Real brasiliano	2,7091
Dollaro canadese	1,5148
Yuan cinese	10,0262
Dollaro di Hong Kong	11,3802
Rupia indonesiana	13739,64
Won sudcoreano	1709,95
Peso messicano	15,8478
Ringgit malese	5,0303
Dollaro neozelandese	2,1354
Peso filippino	68,220
Dollaro di Singapore	2,0856
Baht tailandese	49,703
Rand sudafricano	11,9642

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

07A07277

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Sadimet»

Estratto provvedimento n. 212 dell'11 settembre 2008

Medicinale veterinario: SADIMET.

Confezioni:

Flacone da 100 ml; A.I.C. numero 101777023;

Flacone da 250 ml; A.I.C. numero 101777011.

Titolare A.I.C.:

Fatro S.p.a. con sede e domicilio fiscale in via Emilia, 285 - 40064 Ozzano Emilia (Bologna).

Codice fiscale numero: 01125080372.

Oggetto del provvedimento: Modifica stampati - tempi di attesa.

Si comunica che, a seguito del processo di revisione (decreto ministeriale 4 marzo 2005 - Revisione dei medicinali per uso veterinario) ed a seguito della modifica del tempo di attesa approvata per la specie equina, vengono fissati i seguenti tempi di attesa per il medicinale veterinario in oggetto:

Bovini (carne):

6 giorni (e.v.);

14 giorni (i.m., s.c);

35 giorni (os).

Bovini (latte):

60 ore/5 mungiture (e.v.);

264 ore/22 mungiture (i.m., s.c.);

672 ore/56 mungiture (os).

Ovini (Carne):

10 giorni (e.v.);

14 giorni (i.m., s.c.);

35 giorni (os).

Ovini (latte):

192 ore/16 mungiture (e.v.);

264 ore/22 mungiture (i.m., s.c.);

672 ore/56 mungiture (os).

Suini:

10 giorni (e.v.);

14 giorni (i.m., s.c.);

35 giorni (os).

Equini (carne):

10 giorni (e.v.);

14 giorni (i.m., s.c.);

35 giorni (os).

Uso non consentito in equini che producono latte per il consumo umano.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro 60 giorni.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A07248

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Specin»

Estratto provvedimento n. 217 dell'11 settembre 2008

Medicinale veterinario: SPECIN.

Confezioni:

flacone da 100 ml; A.I.C. numero 102387014;

flacone da 250 ml; A.I.C. numero 102387026;

flacone da 500 ml; A.I.C. numero 102387038;

Titolare A.I.C.:

Intervet Productions S.r.l. con sede e domicilio fiscale in via Nettunense, km 20,300 - Aprilia (Latina), codice fiscale numero: 01125080372.

Oggetto del provvedimento: decreto ministeriale 4 marzo 2005 (Revisione dei medicinali per uso veterinario). Modifica stampati - tempi di attesa.

Si comunica che, a seguito del processo di revisione, per il medicinale veterinario in oggetto vengono fissati i seguenti tempi di attesa:

bovini (carne): 47 giorni;

bovini (latte): 72 ore/6 mungiture;

suini: 21 giorni.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A07247

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Cefraton L»

Estratto provvedimento n. 218 dell'11 settembre 2008

Medicinale veterinario: CEFRATON L.

Confezioni:

astuccio da 4 tubi-siringa da 5 ml; A.I.C. 101714057;

astuccio da 12 tubi-siringa da 5 ml; A.I.C. 101714119;

astuccio da 100 tubi-siringa da 5 ml; A.I.C. 101714184;

astuccio da 20 tubi-siringa da 5 ml; A.I.C. 101714234;

astuccio da 60 tubi-siringa da 5 ml; A.I.C. 101714246.

Titolare A.I.C.:

Fatro S.p.a. con sede e domicilio fiscale in via Emilia, 285 - 40064 Ozzano Emilia (Bologna).

Codice fiscale numero: 01125080372.

Oggetto del provvedimento: decreto ministeriale 4 marzo 2005 (Revisione dei medicinali per uso veterinario). Modifica stampati - tempi di attesa.

Si comunica che, a seguito del processo di revisione, per il medicinale veterinario in oggetto vengono fissati i seguenti tempi di attesa:

bovini (carne): 10 giorni;

bovini (latte): 96 ore/8 mungiture.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A07249

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Cefraton Asciutta»

Estratto provvedimento n. 219 dell'11 settembre 2008

Medicinale veterinario: CEFRATON ASCIUTTA.

Confezioni:

astuccio da 4 tubi-siringa da 5 ml; A.I.C. 101714107;

astuccio da 12 tubi-siringa da 5 ml; A.I.C. 101714095;

astuccio da 100 tubi-siringa da 5 ml; A.I.C. 101714145;

astuccio da 20 tubi-siringa da 5 ml; A.I.C. 101714210;

astuccio da 60 tubi-siringa da 5 ml; A.I.C. 101714222.

Titolare A.I.C.:

Fatro S.p.a. con sede e domicilio fiscale in via Emilia, 285 - 40064 Ozzano Emilia (Bologna).

Codice fiscale numero: 01125080372.

Oggetto del provvedimento: decreto ministeriale 4 marzo 2005 (Revisione dei medicinali per uso veterinario). Modifica stampati - tempi di attesa.

Si comunica che, a seguito del processo di revisione, per il medicinale veterinario in oggetto vengono fissati i seguenti tempi di attesa:

bovini (carne): 56 giorni;

bovini (latte): zero ore/zero mungiture.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A07251

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Sulfaprim»

Estratto provvedimento n. 220 dell'11 settembre 2008

Medicinale veterinario: SULFAPRIM.

Confezioni:

flacone da 100 ml; A.I.C. n. 101779027;

flacone da 250 ml; A.I.C. n. 101779015;

flacone da 500 ml; A.I.C. n. 101779039.

Titolare A.I.C.:

Fatro S.p.a. con sede e domicilio fiscale in via Emilia, 285 - 40064 Ozzano Emilia (Bologna).

Codice fiscale numero: 01125080372.

Oggetto del provvedimento: Modifica stampati - tempi di attesa.

Si comunica che, a seguito del processo di revisione, (decreto ministeriale) 4 marzo 2005 - Revisione dei medicinali per uso veterinario), ed a seguito della modifica del tempo di attesa aprovata per la specie tacchini, vengono fissati i seguenti tempi di attesa per il medicinale veterinario in oggetto:

bovini (carne): 20 giorni;

bovini (latte): 96 ore/8 mungiture;

suini: 16 giorni;

equini (carne): 30 giorni.

Uso non consentito in equini che producono latte per il consumo umano.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A07252

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Vetamplius Volatili»

Estratto provvedimento n. 221 dell'11 settembre 2008

Medicinale veterinario: VETAMPLIUS VOLATILI.

Confezioni:

barattolo contenente 134 g di prodotto; A.I.C. 100031018;

barattolo contenente 667 g di prodotto; A.I.C. 100031020;

barattolo contenente 1340 g di prodotto; A.I.C. 100031032.

Titolare A.I.C.:

Fatro S.p.a. con sede e domicilio fiscale in via Emilia, 285 - 40064 Ozzano Emilia (Bologna).

Codice fiscale numero: 01125080372.

Oggetto del provvedimento: modifica stampati - tempi di attesa.

Si comunica che, a seguito del processo di revisione, (decreto ministeriale 4 marzo 2005 - Revisione dei medicinali per uso veterinario), ed a seguito della modifica del tempo di attesa aprovata per la specie tacchini, vengono fissati i seguenti tempi di attesa per il medicinale veterinario in oggetto:

polli da carne: 1 giorno;

tacchini: 2 giorni.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A07250

Comunicato di rettifica relativo all'estratto del decreto n. 49 del 4 agosto 2008, recante: «Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario "SteroVet" soluzione per infusione per bovini, cavalli, pecore, capre, cani e gatti».

Nell'estratto del provvedimento concernente il medicinale per uso veterinario STEROVET, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 212 del 10 settembre 2008, alla pag. 38, seconda colonna, laddove è scritto:

Titolare A.I.C.: B. Braun Vet Care GmbH con sede in Am Aesculap-Platz Carl, 78532 Tuttlingen - Germania

Leggasi:

Titolare A.I.C.: B. Braun Vet Care GmbH con sede in Am Aesculap-Platz, 78532 Tuttlingen - Germania

08A07048

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 18/V adottata in data 15 maggio 2008 dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari - ENPAV.

Con ministeriale n. 24/IX/0011814/VET-L-31 del 5 agosto 2008 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 18/15MAG08/VCdA adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari (ENPAV) in data 15 maggio 2008, con la quale è stata redatta la tabella dei coefficienti di rivalutazione dei redditi, per l'anno 2009, da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni, ai sensi dell'art. 47 del Regolamento di attuazione dello statuto.

08A07115

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 3 adottata in data 20 giugno 2008 dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti - ENPAF.

Con ministeriale n. 24/IX/0011811/FAR-L-62 del 5 agosto 2008 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 3, adottata dal Consiglio nazionale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti (ENPAF) in data 20 giugno 2008, con la quale, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di previdenza ed assistenza della Fondazione, si è inteso adeguare, per l'anno 2009, la misura del contributo previdenziale annuo a carico del farmacista in base alle variazioni dell'indice del costo della vita per famiglie di operai ed impiegati stabilito dall'ISTAT tenendo conto contestualmente della situazione tecnico-finanziaria dell'Ente accertata nel bilancio tecnico.

08A07118

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Pronuncia di compatibilità ambientale concernente il progetto di una piattaforma polifunzionale di trattamento rifiuti pericolosi e non pericolosi da ubicare all'interno dell'area della ex Raffineria Aquila nel comune di Muggia.

Con il decreto n. 0000916 del 19 settembre 2008 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni in merito al progetto di una piattaforma polifunzionale di trattamento rifiuti pericolosi e non pericolosi da ubicare all'interno dell'area della ex Raffineria Aquila nel comune di Muggia. Proponente la società Teseco S.p.a., con sede a Pisa in via Monasterio, 4 - 56121 Pisa.

Il testo integrante del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www2.minambiente.it/Sito/settoriazione/via/legislazione/decreti.htm; detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340

08A07117

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale per uso umano «Ulcex».

Con la determinazione n. aRM - 147/2008-608 del 24 settembre 2008 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Laboratori Guidotti S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Farmaco: ULCEX.

Confezione: A.I.C. n. 025084118.

Descrizione: «150 mg granulato per soluzione orale» 20 bustine.

Farmaco: ULCEX.

Confezione: A.I.C. n. 025084094.

Descrizione: «300 mg compresse effervescenti» 10 compresse.

Farmaco: ULCEX.

Confezione: A.I.C. n. 025084070.

Descrizione: «150 mg compresse effervescenti» 20 compresse.

Farmaco: ULCEX.

Confezione: A.I.C. n. 025084068.

Descrizione: «150 MG/10 ml sciroppo» 1 flacone 200 ml.

Farmaco: ULCEX.

Confezione: A.I.C. n. 025084031.

Descrizione: «50 mg/15 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 10 fiale.

08A07137

Revoca, alla società Sanofi-Aventis S.p.a., dell'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano nell'officina di Milano.

Con il provvedimento n. aM - 139/2008 del 22 settembre 2008 è stata revocata, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano dell'officina farmaceutica sita in Milano, via Piranesi, 38, rilasciata alla società Sanofi-Aventis S.p.a..

08A07138

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-236) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.